PRIVACY

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

DESCRIZIONE INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI PER ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

ALLE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATO B AL D. LGS. N. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Premesso che:

- il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora innanzi, il "Codice") ed il Provvedimento Generale del Garante sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (d'ora innanzi, il "Provvedimento") impongono a carico del Titolare del Trattamento specifici obblighi a tutela della riservatezza nelle attività di videosorveglianza (1);
- tra tali obblighi, in base all'art. 31 del Codice, si prevede che i dati debbono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- gli articoli 33-36 e l'Allegato B "Disciplinare Tecnico" del Codice elencano essi stessi una serie di misure (c.d. misure minime di sicurezza) obbligatorie, anche sul piano penale (2);
- in base al punto 25 dell'Allegato B "Disciplinare Tecnico" del Codice il Titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni dello stesso disciplinare tecnico;

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto …… in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa …… avente sede in……., avendo adempiuto al compito contrattualmente affidatogli dal Sig. ……. in qualità di ……..(3), di installare un impianto di videosorveglianza inteso come:

❑ nuovo impianto; ❑ trasformazione; ❑ ampliamento;

- o nella sede della società/esercizio commerciale…… posta in: …… via……
- o nell'abitazione posta in …… via……

RILASCIA

al committente descrizione degli interventi tecnici effettuati e delle misure di sicurezza applicate nella realizzazione del sistema di videosorveglianza commissionatogli, al fine di consentire al committente di attestarne la conformità limitatamente alle disposizioni dell'Allegato B "Disciplinare Tecnico" del Codice, in materia di misure minime di sicurezza da adottarsi per il trattamento di dati personali con strumenti elettronici

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI

L'impianto di video-sorveglianza presenta le seguenti caratteristiche:

1. Sono stati installati:

- o sistemi per la ripresa delle immagini costituiti da n. .. …..telecamere, marca……., modello……., di cui:
  - ☐ n…..fisse senza obiettivo zoom
  - ☐ n…..fisse con obiettivo zoom
  - ☐ n. ….. brandeggiabili senza obiettivo zoom
  - ☐ n. ….. brandeggiabili con obiettivo zoom

NOTA: le ottiche varifocal non rientrano nella casistica zoom

- o sistemi non sufficientemente descritti dalla casistica sopraindicata: si allega la documentazione tecnica completa (ad esempio, descrizione materiali impiegati, schemi, planimetrie) allegate n…. pagine

- o n. postazioni di visualizzazione locali (monitor, ecc.) ….

- o sistemi per la registrazione digitale, marca,…… modello……..,finalizzati alla archiviazione di immagini (4):

  - o per un periodo di conservazione non superiore alle 24 ore;
  - o per un periodo di conservazione non superiore ai 7 giorni (….. giorni);
  - o per un periodo di conservazione superiore ai 7 giorni (eccezionale, occorre parere del Garante), di n. ….. giorni, secondo richiesta allegata del Committente (vedi art. 3.4 del Provvedimento)

  luogo di registrazione:
  - ▪ archiviazione locale
  - ▪ archiviazione remota
  - ▪ archiviazione bordo telecamera

  cancellazione dati:
  - • automatica da software
  - • manuale

- o sistemi di gestione e trasmissione delle immagini mediante l'utilizzo di strumenti hardware e software

  - o trasmissione crittografata tramite una rete di comunicazione pubblica o wireless
  - o mascheramento zone privacy
  - o analisi video comportamentale (5)
  - o associazione a dati biometrici (5)

Ulteriori note esplicative:

_____
_____
_____
_____

2. Tali sistemi di ripresa delle immagini sono stati posizionati e/o ne è stata limitata la visione in modo tale da riprendere, con riferimento alle prescrizioni del Garante, esclusivamente le aree oggetto della sorveglianza, secondo gli schemi/planimetrie allegati, che risultano essere i seguenti (6):
   ……
   ……
   ……

DESCRIZIONE MISURE DI SICUREZZA PREDISPOSTE

Si dichiara che per i componenti hardware/software sopra indicati, sono stati effettuati i seguenti interventi *(barrare solo quelli effettuati) (cfr. note 2 e 7):*

- o Definizione delle credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione informatica per accedere al sistema nell'ambito dei livelli di operatività e trattamento consentiti
- o Rilascio della prima copia delle credenziali all'incaricato (o agli incaricati) indicati dal committente, con istruzioni per la modifica della componente riservata (password) al primo utilizzo;
- o Predisposizione della Procedura, individuata di concerto col Titolare, per la gestione delle credenziali di autenticazione (modifica semestrale/trimestrale) cui l'incaricato dovrà attenersi;
- o Predisposizione della Procedura per la disattivazione – a cura del titolare - delle credenziali non utilizzate da almeno sei mesi;
- o Predisposizione di procedura informatica per non lasciare incustodito ed accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento (blocco al libero accesso temporizzato);
- o Procedura per l'aggiornamento (almeno) annuale dell'ambito di trattamento consentito (agli incaricati, agli addetti alla gestione/manutenzione degli strumenti);
- o Attivazione di idonei strumenti (mezzi fisici e protezione elettronica) contro rischi di accesso fisico ai supporti di archiviazione immagini.
- o Attivazione di idonei strumenti (mezzi fisici e protezione elettronica) contro asportazione fisica dei supporti di archiviazione immagini.
- o Attivazione di idonei strumenti elettronici contro i rischi di intrusione (firewall) e dell'azione di programmi di cui all'art. 615 quinquies del codice penale (antivirus); tali strumenti dovranno essere aggiornati dal Titolare almeno alle scadenze previste dalla norma;
- o Interventi formativi destinati al personale incaricato dal committente del sistema di videosorveglianza
- o Altro: ……..

Si ricorda che i software antivirus installati a protezione dei dati trattati dal sistema di videosorveglianza necessitano di periodici aggiornamenti.

Luogo e data …….

……
Legale Rappresentante Impresa Installatrice

Luogo e data …….

……..
Legale Rappresentante del Committente

NOTE ALLA DICHIARAZIONE

(1) In base alla generale definizione di Titolare del trattamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 196/2003, nel caso della videosorveglianza, il Titolare sarà la persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro Titolare, che prenderà le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, necessari per realizzare l'attività di videosorveglianza.

E' il Titolare dunque il principale responsabile in ordine agli obblighi di conformità dell'attività di videosorveglianza alla normativa in materia di privacy, laddove per l'installatore non paiono configurabili autonome responsabilità, almeno di tipo amministrativo.

(2) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente da impianto ad impianto, ma debbono rispettare i seguenti principi:

a) gli operatori addetti alla videosorveglianza, che devono essere nominati dal Titolare Incaricati o Responsabili del Trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano loro di effettuare unicamente le operazioni di loro competenza; in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini;
b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
c) i soggetti preposti alle operazioni di manutenzione del sistema di videosorveglianza possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile per verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati delle credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
d) se le telecamere sono connesse a reti informatiche devono essere protette contro i rischi di accesso abusivo;
e) la trasmissione delle riprese tramite una rete pubblica di comunicazione richiede la crittografia delle immagini; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie *wi-fi, wi-max, Gprs*).
f) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

A tale proposito occorre tenere presente quanto ribadito nel Provvedimento generale dell'8 aprile 2010 in materia di durata della conservazione di dati registrati attraverso sistemi di videosorveglianza.

Infatti, la conservazione dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza, deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle **ventiquattro ore successive alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non **può comunque superare la settimana**.
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso - adeguatamente motivata da specifiche ed attuali ragioni di sicurezza – deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che tale esigenza non derivi da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.

Si ricorda infine che nel caso di sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti nonché di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori, in aggiunta alle misure sopra indicate, si richiede:

g) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
h) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

(3) Specificare quale sia la funzione del committente: se proprietario o locatario (in caso di impianto installato presso un'abitazione) o se legale rappresentante in caso di società/esercizio commerciale.

(4) Se l'impianto consente la registrazione delle immagini, indicare il supporto di registrazione installato e la durata della registrazione consentita tenendo presente quanto ricordato alla nota 2, lett. f in ordine alla durata di conservazione delle registrazioni.

(5) Verifica preliminare. Se l'impianto di videosorveglianza commissionato corrisponde ad un:

- sistema di videosorveglianza dotato di *software* che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima;
- sistema c.d. intelligente, che non si limita a riprendere e registrare le immagini, ma è in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

è opportuno avvertire il committente che prima di procedere all'installazione dell'impianto di video-sorveglianza con tali caratteristiche, occorre che lo stesso, attraverso l'invio del progetto (a cura del committente/cliente), venga sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante. Soltanto dopo aver ottenuto il riscontro del Garante *(non vige il silenzio-assenso)* si potrà procedere alla realizzazione dell'impianto di video-sorveglianza con tali caratteristiche.

(6) Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini. A tali fini, il Titolare del trattamento potrà utilizzare il modello semplificato di informativa individuato dal Garante nel Provvedimento. Il modello è particolarmente indicato per le aree esterne e, in luoghi diversi, va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
Il supporto con l'informativa va collocato prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale

Inoltre, occorre che il Titolare non violi il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa (art. 4 dello Statuto dei Lavoratori). Le telecamere quindi non devono essere installate per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge, orientando la telecamera sulla postazione di lavoro).

Esclusi tali casi, è possibile installare un impianto di videosorveglianza in ambienti lavorativi, ma il Titolare/datore di lavoro dovrà informarne per iscritto i dipendenti e se l'impianto è installato in modo tale che potrebbe derivarne un controllo indiretto ed occasionale delle attività lavorative, è necessario raccogliere previamente il consenso delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente. Si rimanda a quanto indicato dal Ministero del Lavoro con nota del 16 aprile 2012, accessibile sul sito del Ministero al seguente indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdf

(7) Nella dichiarazione vanno indicate quali misure minime di sicurezza sono state messe in atto tra quelle sinteticamente descritte alla nota 2.

Alcune di tali misure presentano profili di tipo strettamente organizzativo, di cui l'installatore non si occupa normalmente.

In particolare, è previsto che agli incaricati siano impartite precise istruzioni su come:

- Utilizzare la *password* (essa deve essere composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non permetta una tale lunghezza, da un numero di caratteri pari al massimo consentito e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato);
- conservare la segretezza sulla stessa e sulle altre componenti riservate della credenziale di autenticazione;
- non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

L'incaricato deve provvedere a modificare la parola chiave, con la seguente tempistica:

- *immediatamente*, non appena la riceve per la prima volta, da chi amministra il sistema;
- successivamente, *almeno* ogni sei mesi e se si tratta di dati sensibili ogni tre mesi. Il software di gestione potrebbe richiedere, a scadenza programmata, la modifica della password o addirittura l'utilizzo di una password dinamica.

Il codice per l'identificazione (*username*), che l'amministratore del sistema dovrà fornire all'incaricato, quale componente della chiave per accedere all'elaboratore, e successivamente a gestire, deve essere *univoco*: esso non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi dovranno essere disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica; saranno disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

Fonti:

- D. Lgs. 196/2003 e relativo Disciplinare Tecnico allegato sub B
- Provvedimento Generale Videosorveglianza del Garante Privacy 8 aprile 2012

interamente scaricabili da questo indirizzo web http://www.garanteprivacy.it

Il presente documento, riproducibile sui carta intestata dell'azienda installatrice, è stato elaborato da ANIE SICUREZZA per offrire un possibile modello della descrizione che l'installatore di un sistema di videosorveglianza è tenuto a rilasciare al committente, ad attestazione della conformità dell'intervento effettuato alla normativa in materia di privacy. Le note allegate al modello, anch'esse predisposte da ANIE Sicurezza, hanno la finalità di offrire una veloce guida per installatori e committenti nell'applicazione della normativa in materia di privacy alla videosorveglianza.
L'uso dei documenti è riservato alle aziende associate ANIE Sicurezza. ©Tutti i diritti riservati.